



# IMPRESA E FAMIGLIA TRA "PRIMA" E "DOPO"



Il ruolo dei professionisti  
tra pianificazione e impugnazione  
del passaggio generazionale della ricchezza

**Camera di Commercio – Sala Convegni  
- Bari -  
05 maggio 2017**



## **I profili fiscali del passaggio generazionale dell'impresa**



*a cura di* **Nicola Notarnicola**

Dottore Commercialista in Bari



DE FALCO  
NOTARNICOLA  
& ASSOCIATI

# Un consiglio preliminare ...



**... pensare, innanzi tutto, a creare le condizioni ideali perché la titolarità dell'impresa passi da una generazione all'altra senza pregiudicare la competitività né la coesione e l'armonia della famiglia**

## una premessa generale

---


In Italia il **65%** delle **aziende** con **fatturato superiore ai 20 milioni di euro** è **costituito da aziende familiari**, secondo i dati dell'Osservatorio AUB sulle Aziende Familiari Italiane. *“Oggi il **23%** dei **leader di aziende familiari ha più di 70 anni** e le aziende guidate dagli ultrasettantenni mostrano performance reddituali inferiori rispetto alle altre”*, hanno spiegato Corbetta e Minichilli\* durante la recente presentazione della guida al passaggio generazionale di Assolombarda. *“Il **18%** delle imprese familiari **prevede un passaggio generazionale nei prossimi 5 anni** – e si tratta di un passaggio davvero delicato, visto che solo il **30% delle aziende sopravvive al proprio fondatore** e solo il **13% arriva alla terza generazione**”*.

• **Guido Corbetta** è Professore ordinario di Strategia Aziendale e titolare della Cattedra AidAF-EY di Strategia delle Aziende Familiari in memoria di Alberto Falck, presso l'Università Bocconi.

• **Alessandro Minichilli** è Professore Associato presso il Dipartimento di Management & Tecnologia dell'Università Bocconi di Milano e SDA Professor di Strategia ed Imprenditorialità.

## **una seconda premessa generale (errata)**

---



**Le imprese familiari sono  
talmente tanto diverse tra  
loro da rendere impossibile la  
definizione di «regole»  
generali per un buon  
passaggio generazionale**

## una definizione

---

“Il passaggio generazionale è qualcosa che si manifesta in un istante, ma che conclude un processo:

- composto da un insieme di fasi che si svolgono in un periodo che può anche durare decenni;
- che inizia quando i figli e le figlie sono ancora in giovane età;
- che continua, di norma, con un lungo periodo di convivenza tra genitori e figli e figlie;
- che termina quando la nuova generazione assume il controllo dell’azienda con un nuovo assetto proprietario in capo ai successori, e un nuovo assetto nel governo e nella direzione dell’azienda”




## una considerazione preliminare

---

Specie negli ultimi anni le tematiche relative alla protezione ed alla trasmissione dei patrimoni e alla successione imprenditoriale hanno assunto un ruolo centrale.

Nel nostro Paese si sono registrati interventi volti ad introdurre istituti e provvedimenti mirati alla disciplina dei risvolti civilistici e fiscali, in un quadro notoriamente, purtroppo, non sempre organico e in assenza di una visione complessiva d'insieme.



## **piano di analisi**

---

Esamineremo i profili fiscali legati ai principali strumenti di successione imprenditoriale:

1. le holding industriali
2. il trust
3. il patto di famiglia
4. la successione e la donazione

# Le holding industriali

## MOTIVAZIONI

---

**semplificazione** del **passaggio generazionale** in presenza di assetti proprietari di imprese individuali e/o società di capitali appartenenti a **gruppi familiari** caratterizzati da una distribuzione delle titolarità dell'impresa in capo ai singoli componenti il nucleo familiare, normalmente, con quote di proprietà di rilievo dell'**imprenditore di prima generazione**.



Con le modifiche apportate dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, l'attività consistente nell'assunzione e gestione di partecipazioni sociali, anche mediante finanziamenti, **non è più da considerarsi**, laddove non sia esercitata nei confronti del pubblico, un'**attività riservata soggetta a vigilanza** in quanto non è più valutata a rischio sistemico.

Nel prosieguo, allorquando si parlerà di holding, si farà riferimento alle sole **holding industriali** e non anche alle holding finanziarie alle quali si applica il Testo Unico bancario (TUB) e, in tema di deducibilità di interessi passivi, l'art. 96, comma 5-*bis*, del TUIR (come modificato dalla legge di Stabilità 2016 per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2016).

## Costituzione di Holding: tipologia delle motivazioni

### Aziendale

- aggregazione e segregazione delle partecipazioni nelle società di famiglia «disseminate» tra i vari membri della stessa;
- «cassaforte» degli assets mobiliari ed immobiliari della famiglia;
- riallocazione e centralizzazione di alcune funzionalità aziendali;
- allontanamento dalle società operative dei dissidi esistenti all'interno della famiglia;
- segregazione del patrimonio immobiliare.

### Societario

- creazione di una struttura propedeutica a cedere tutta o solo una parte delle attività di pertinenza della famiglia;
- possibilità di «aprire» il capitale delle società operative a soci terzi senza perderne il controllo;
- **semplificazione del passaggio generazionale, pur consentendo all'imprenditore di mantenere il controllo sull'azienda.**

### Fiscale

- semplificazione per l'accesso alla disciplina del consolidato e della trasparenza fiscale con conseguente miglioramento della circolazione dei flussi finanziari e non all'interno del gruppo;
- creazione dei presupposti per la circolazione degli asset partecipativi mediante la *participation exemption*;
- possibilità di utilizzare gli interessi passivi su obbligazioni per ridurre il carico imponibile della stessa società, remunerando al contempo alcuni o tutti i membri della famiglia;
- accesso alla procedura dell'IVA di gruppo e alla compensazione infragruppo dei crediti.

# Le holding industriali

## *i riflessi fiscali delle possibili scelte*

---

Analizziamo di seguito, nel dettaglio, i riflessi fiscali delle differenti modalità di costituzione di una holding:


- ✓ compravendita delle partecipazioni da soci persone fisiche a holding neocostituita;
- ✓ conferimento delle partecipazioni;
- ✓ conferimento d'azienda.



# Le holding industriali

*i riflessi fiscali delle possibili scelte segue*

## 1. Compravendita di partecipazioni da soci PF a Holding neocostituita



La **plusvalenza** derivante dalla compravendita delle partecipazioni è **tassabile** in capo alla **persona fisica** con applicazione di un'**imposta sostitutiva** del **26%**, in caso di **partecipazione non qualificata**, o concorre alla formazione della **base imponibile Irpef** per il **49,72%** del suo ammontare in caso di **partecipazione qualificata**.

# Le holding industriali

*i riflessi fiscali delle possibili scelte*

*segue*

## 1. Compravendita di partecipazioni da soci PF a Holding neocostituita



Le partecipazioni al capitale delle società si distinguono in base alla percentuale di diritto di voto esercitabile dal socio.

La partecipazione qualificata in una **società di capitale non quotata** si ha quando rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale.

Nelle **società quotate**, invece, si ha quando rappresenta un percentuale superiore al 2% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria oppure al 5% del capitale o patrimonio sociale.

# Le holding industriali

## *i riflessi fiscali delle possibili scelte segue*

---

### 1. Compravendita di partecipazioni da soci PF a Holding neocostituita

Per contenere i costi fiscali di tale operazione può essere conveniente ricorrere alla procedura di rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni detenute da persone fisiche (c.d. affrancamento), procedura periodicamente riaperta dal legislatore.

In sostanza, corrispondendo l'imposta sostitutiva dell'8% sul valore rideterminato, sia per le partecipazioni qualificate che per quelle non qualificate, la determinazione della plusvalenza si calcola partendo dal valore rivalutato in base ad apposita perizia di stima.

# Le holding industriali

## *i riflessi fiscali delle possibili scelte segue*

---

### 1. Compravendita di partecipazioni da soci PF a Holding neocostituita

Ove si decidesse, al fine di evitare la tassazione sulla plusvalenza ed in assenza di precedenti rivalutazioni delle partecipazioni, di porre in essere la cessione sulla base di un valore pari al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, o comunque inferiore al valore di mercato, i cedenti sarebbero esposti al **rischio di accertamento** da parte dell'Amministrazione finanziaria.


Potrebbe anche applicarsi la **presunzione di liberalità** contemplata dall'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 in base alla quale si presumono donazioni i trasferimenti di partecipazioni sociali posti in essere tra coniugi o tra parenti in linea retta, ogniqualvolta "il valore della partecipazione o la differenza tra valore (venale) e prezzo siano superiori all'importo di 350 milioni di lire" (euro 180.795,91) e la tassazione subita dall'atto di trasferimento risulti inferiore a quella che si applicherebbe in caso di trasferimento a titolo gratuito.

# Le holding industriali

## *i riflessi fiscali delle possibili scelte*

*segue*

### 2. Costituzione di una holding mediante conferimento delle partecipazioni



Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del TUIR **“Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società”**.



# Le holding industriali

## *i riflessi fiscali delle possibili scelte segue*

---

### 2. Costituzione di una holding mediante conferimento delle partecipazioni

Al fine di coniugare l'obiettivo della costituzione in neutralità fiscale della società holding con quello relativo alla realizzazione del passaggio generazionale, il conferimento potrebbe essere effettuato esclusivamente dai figli che, a seguito dell'operazione, si ritroverebbero ad essere gli unici soci della stessa holding.



- ✓ Per raggiungere entrambi gli scopi, l'operazione di conferimento dovrebbe, pertanto, essere preceduta dalla donazione ai figli delle quote da parte dei genitori (ovvero dalla compravendita delle stesse, ove possibile).
- ✓ In alternativa, l'operazione di conferimento mediante scambio di partecipazioni potrebbe essere realizzata da tutti i soci (genitori e figli). Successivamente, al fine di realizzare il passaggio generazionale, i genitori potrebbero cedere ovvero donare le proprie partecipazioni nella holding ai figli, con la possibilità di individuare il successore designato al controllo della holding di famiglia.

# Le holding industriali

## *i riflessi fiscali delle possibili scelte segue*

### 2. Costituzione di una holding mediante conferimento delle partecipazioni



Mitigare il carico fiscale in caso di operazioni di conferimento di partecipazioni



➤ ove possibile, procedere alla rivalutazione fiscale preventiva della partecipazione detenuta nella società operativa;

➤ sussistendone i presupposti di legge, ricorrere all'art. 177, comma 2, del TUIR.



# Le holding industriali

## *i riflessi fiscali delle possibili scelte*

*segue*

### 2. Costituzione di una holding mediante conferimento delle partecipazioni

art. 177 comma 2 del TUIR

La disposizione stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante le quali la **società conferitaria acquisisce il controllo**, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) del Codice Civile, della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento, ovvero **ne incrementa**, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la **percentuale di controllo**, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, in base alla **corrispondente quota delle voci di patrimonio netto** formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento stesso.

# Le holding industriali

*i riflessi fiscali delle possibili scelte*

*segue*

2. Costituzione di una holding mediante conferimento delle partecipazioni

art. 177 comma 2 del TUIR

La norma condiziona la particolare modalità impositiva alla circostanza che, con l'acquisizione delle partecipazioni oggetto di conferimento, la società **conferitaria acquisisca il controllo** nell'altra società.

La nozione di controllo cui fa riferimento la disposizione è rappresentata esclusivamente dal **controllo di diritto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1) del Codice Civile**, che prevede che è considerata controllata una società in cui un soggetto dispone della **maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria**.

Non rilevano, quindi, il controllo di fatto e quello contrattuale previsti dai numeri 2) e 3) del comma 1 dell'art. 2359.

# Le holding industriali

*i riflessi fiscali delle possibili scelte segue*

---

2. Costituzione di una holding mediante conferimento delle partecipazioni

**Circolare n. 33/E/2010**



La Circolare n. 33/E/2010 ha precisato, modificando il precedente orientamento espresso dall'Agenzia con le Risoluzioni n.57/E/2007 e n.446/E/2008, che la disciplina dell'art. 177 comma 2 del Tuir non attribuisce alcuna rilevanza ad **eventuali rapporti sussistenti tra soggetti conferenti e società conferitaria.**

**pertanto**



l'operazione ben si presta ad essere utilizzata anche nell'ambito della **riorganizzazione dei gruppi societari e familiari.**

# Le holding industriali

## *i riflessi fiscali delle possibili scelte*

*segue*

2. Costituzione di una holding mediante conferimento delle partecipazioni

**art. 177 comma 2 del TUIR**

Dal punto di vista della definizione del meccanismo impositivo, è bene sottolineare come non ci troviamo di fronte ad un'operazione **fiscalmente neutra**, come è invece per il conferimento d'azienda disciplinato dall'art. 176 del Tuir, ma piuttosto ad un **conferimento** che si definisce **a realizzo controllato**.

Le azioni o quote ricevute a seguito del conferimento sono infatti valutate, per stabilire l'effetto reddituale per il conferente, in base alla **corrispondente quota delle voci di patrimonio netto** formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento stesso: il valore di realizzo da considerare in capo al conferente è quindi pari all'**incremento di patrimonio della conferitaria** derivante dall'aumento di capitale deliberato a seguito del conferimento e dell'eventuale sovrapprezzo.

# Le holding industriali

## *i riflessi fiscali delle possibili scelte segue*

2. Costituzione di una holding mediante conferimento delle partecipazioni

art. 177 comma 2 del TUIR



conclusioni


❖ Nel caso in cui, pertanto, l'aumento di patrimonio netto sia pari al valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, **non vi è alcuna plusvalenza da assoggettare ad imposizione.**

❖ L'emersione di materia imponibile dipende, quindi, unicamente dal **comportamento contabile** tenuto dalla società conferitaria: di qui appunto la definizione di **regime di realizzo controllato.**

# Le holding industriali

*i riflessi fiscali delle possibili scelte* segue

## 3. Costituzione di una holding mediante conferimento d'azienda



Creazione della società holding per effetto dello svuotamento della società operativa realizzato mediante l'operazione di conferimento d'azienda "verso il basso".




# Le holding industriali

## *i riflessi fiscali delle possibili scelte segue*

---

### 4. Costituzione di una holding mediante conferimento d'azienda

art. 176 del TUIR  
prevede



- ❑ che i conferimenti di azienda si considerano effettuati in **neutralità fiscale**, ossia non comportano il realizzo né di plusvalenze né di minusvalenze;
- ❑ la possibilità di richiedere, mediante versamento di un'**imposta sostitutiva**, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio relativi all'azienda ricevuta (comma 2-ter).



In sostanza, la norma prevede un **regime obbligatorio di neutralità fiscale** a cui si affianca la possibilità di riallineare i valori per la conferitaria.

La neutralità si configura come inidoneità dell'operazione a determinare il realizzo di plusvalenze e minusvalenze dell'azienda che passa dall'organizzazione originaria (società conferente) alla struttura di destinazione (società conferitaria)

# Le holding industriali

## *i riflessi fiscali delle possibili scelte segue*

---

### 3. Costituzione di una holding mediante conferimento d'azienda


**art. 176 del TUIR**  
*i presupposti*



L'applicazione del **principio della neutralità fiscale** è condizionato da due **presupposti** simultanei:

- che il soggetto conferente ed il soggetto conferitario siano **imprese commerciali**;
- che oggetto del conferimento sia una **azienda**.

**art. 176 del TUIR**  
*le condizioni*



Le **condizioni** richieste dalla norma affinché le suddette operazioni di conferimento possano essere effettuate senza realizzo di plusvalenze o minusvalenze sono le seguenti:

- il soggetto conferente deve assumere quale valore della partecipazione ricevuta l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita;
- il soggetto conferitario deve subentrare, ai fini fiscali, nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda ricevuta.


# Le holding industriali

## *i riflessi fiscali delle possibili scelte segue*

---

### 3. Costituzione di una holding mediante conferimento d'azienda

**art. 176 del TUIR**  
*il conferente ed il conferitario*



**Soggetti conferenti** – Per quanto concerne i soggetti che possono effettuare un conferimento in regime di neutralità fiscale, essi possono essere imprese individuali, società di persone commerciali (anche in contabilità semplificata), società di capitali o enti commerciali. Inoltre, il soggetto conferente può essere non residente purché l'azienda sia situata in Italia.

**Soggetti conferitari** – Ai fini dell'applicazione della neutralità fiscale, il soggetto conferitario può rivestire la natura giuridica di società di capitali ovvero di società di persone che svolge attività di impresa. Anche in questo caso, il soggetto conferitario può essere un soggetto non residente, purché l'azienda “ricevuta” sia situata in Italia.

# Le holding industriali

## *i riflessi fiscali delle possibili scelte*

*segue*

### 3. Costituzione di una holding mediante conferimento d'azienda

**art. 176 del TUIR**  
*il principio di neutralità fiscale*

Applicando il principio della **neutralità fiscale**, il soggetto conferitario dell'azienda:

- subentra nella posizione del conferente, in relazione agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita;
- realizza la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita.

Inoltre, per espressa previsione normativa, le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui all'articolo 176 del Tuir si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente.

# Le holding industriali

## *i riflessi fiscali delle possibili scelte segue*

---

### 4. Costituzione di una holding mediante conferimento d'azienda



La **riserva da conferimento** iscritta dalla società conferitaria possiede natura civilistica e fiscale di riserva di capitale. Ne consegue che la sua distribuzione riduce il costo fiscale della partecipazione detenuta dal conferente.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 176 del Tuir, le eccedenze in sospensione d'imposta relative all'azienda conferita, formatesi a seguito della deduzione extracontabile di componenti negativi di reddito ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lett. b) del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito del soggetto conferente e si trasferiscono alla società conferitaria a condizione che questa istituisca sulle proprie riserve di patrimonio netto il vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla predetta norma.

Nel caso in cui il suddetto vincolo non sia ricostituito dalla società conferitaria, l'eccedenza in sospensione d'imposta concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente.

# Le holding industriali

## *i riflessi fiscali delle possibili scelte segue*

---

### 3. Costituzione di una holding mediante conferimento d'azienda



L'**articolo 176, comma 2-ter del Tuir** prevede la possibilità, per la società conferitaria, in ipotesi di conferimento di azienda, di optare per l'applicazione di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali, ottenendone, conseguentemente, il riconoscimento fiscale.

L'opzione per il regime in esame può essere esercitata, in alternativa:

- ❖ nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta nel corso del quale l'operazione è stata posta in essere;
- ❖ oppure, al più tardi, nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta successivo.


# Le holding industriali

## *i riflessi fiscali delle possibili scelte segue*

---

### 4. Costituzione di una holding mediante conferimento d'azienda

art. 176 del TUIR  
*l'imposta sostitutiva*



L'opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell'imposta dovuta ed avente **aliquota** per scaglioni con aliquota:

- ✓ **12%** sulla parte dei maggiori valori assoggettati a tassazione complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- ✓ **14%** sulla parte che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- ✓ **16%** sulla parte superiore a 10 milioni di euro.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva può avere ad oggetto la totalità dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti **immobilizzazioni materiali** ed **immateriali** (incluso l'avviamento) relativi all'azienda ricevuta, ovvero riguardare solo una parte degli stessi (c.d. "**affrancamento parziale**").

# Le holding industriali

## *i riflessi fiscali delle possibili scelte segue*

### 4. Costituzione di una holding mediante conferimento d'azienda

Le operazioni di **conferimento di azienda** o **ramo di azienda** non sono considerate **cessioni di beni** ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b) del DPR n. 633/72. L'operazione è considerata **fuori dal campo d'applicazione Iva**.

Tuttavia, affinché tale operazione possa ritenersi effettivamente esclusa dall'imposta in esame, è necessario che il complesso di beni trasferito possa essere qualificato, dal punto di vista giuridico, come "azienda". Occorre, quindi, verificare che l'universalità di beni conferita sia idonea allo svolgimento, in piena autonomia, di un'attività economica ai sensi dell'articolo 2555 del c.c.. **L'oggetto del conferimento** deve essere *"una universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa, e non singoli beni. Il complesso aziendale trasferito, cioè, deve essere autonomo e atto a produrre reddito"* (Circolare n. 57/E/2008 Agenzia delle Entrate).

In caso contrario, viene meno l'agevolazione relativa all'**esclusione dell'imposta**, dato che i conferimenti di singoli beni sono soggetti ad Iva.

A differenza della cessione d'azienda, è soggetta all'**imposta di registro** in misura fissa (euro 200). Inoltre, se, all'interno della azienda o del ramo d'azienda, oggetto di conferimento, sono compresi dei beni immobili, sono dovute in misura fissa sia l'**imposta ipotecaria** che l'**imposta catastale** (euro 200 ciascuna).

Imposizione indiretta: Iva e registro



## Focus: la cessione indiretta di azienda

Si definisce cessione indiretta di azienda il conferimento di una azienda in una società e la successiva cessione delle partecipazioni



L'operazione di cessione indiretta dell'azienda o del ramo aziendale - con il suo conferimento e la successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria - non è considerata operazione elusiva ai fini delle imposte dirette, per espressa previsione di legge di cui all'art. 176, comma 3, del TUIR.

Infatti, la su indicata norma dispone che *“non rileva ai fini dell'art. 37- bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ... il conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva ... e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione”* prevista dal regime pex.

Tuttavia si rileva che **tale protezione non esiste ai fini dell'imposta di registro** e, spesso, si verifica che gli Uffici fiscali emettano avvisi di accertamento con i quali viene richiesta l'**imposta di registro del 3%** in quanto tale operazione viene **considerata di fatto come una cessione di azienda**.

In particolare, gli Uffici per motivare gli avvisi di accertamento fanno ricorso alla clausola generale antiabuso, che, secondo alcuna giurisprudenza, si ritiene immanente nel nostro sistema tributario, ed a quanto previsto dall'art. 20, D.P.R. 131/1986, in base al quale ***“L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”***.

# Le holding industriali

## *i riflessi fiscali delle possibili scelte* *segue*

### 3. Costituzione di una holding mediante conferimento d'azienda

#### L'alternativa con un'operazione fiscalmente neutrale

Nel caso in cui alle **esigenze di riorganizzazione familiare e di efficienza fiscale** si affianchino anche **esigenze di tipo economico-aziendali**, quali ad esempio la necessità di separare l'azienda da determinati beni aventi diversa destinazione economica (tipicamente gli immobili), una operazione alternativa possibile, anche se più articolata, potrebbe essere:

- ❑ una **scissione proporzionale** avente ad oggetto i beni da separare dall'azienda, facendoli confluire in una società beneficiaria di nuova costituzione (operazione neutrale ex art.173 TUIR);
- ❑ successivamente i soci della scissa **conferiscono** le proprie quote di partecipazione nella beneficiaria di nuova costituzione, applicando l' art. 177 TUIR.

**Holding che detiene direttamente i beni (oggetto di separazione rispetto all'azienda) + le partecipazioni nella società che detiene l'azienda operativa**

Da escludersi possibili contestazioni in merito all'elusività dell'operazione (art. 10-bis, comma 4, L. 212/2000)

# Il Trust

## *profili generali*

---

Il trust è un istituto tipico del diritto anglosassone mediante il quale è consentito separare alcuni beni dal patrimonio di una persona.

Nel trust un bene o un diritto viene trasferito da un soggetto (“disponente”) a un altro soggetto (“trustee”), che ne diviene titolare, ma resta completamente separato dal resto del suo patrimonio.

Il trustee amministra ciò che ha ricevuto nell’interesse di uno o più “beneficiari”, o comunque per un fine specifico. L’oggetto del trust, naturalmente, è estraneo anche al patrimonio del disponente, che se ne è spogliato con l’atto istitutivo del trust, e degli eventuali beneficiari, i quali possono, secondo i casi, avere il diritto di utilizzare i beni oppure goderne i frutti.

# Il Trust

## *profili generali*

---

Il trust presenta alcuni vantaggi particolari, tali da renderne appetibile l'utilizzo anche nel nostro ordinamento giuridico:

- il patrimonio del trust è assolutamente inattaccabile dai creditori del disponente, del trustee e, entro certi limiti, anche del beneficiario. Il trust, infatti, a differenza del nostro negozio fiduciario, ha efficacia reale, ed è quindi opponibile ai terzi;
- i beni del trust, pur essendo di proprietà del trustee, non cadono in successione alla sua morte. I beneficiari, quindi, sono tutelati anche contro questa evenienza.

# Il Trust

## *lo stato dell'arte*

---

L'Italia ha aderito a una convenzione internazionale per il riconoscimento del trust, ma non lo ha mai disciplinato con una normativa specifica.

Negli ultimi anni alcuni trust sono stati istituiti in Italia, e si sono delineati i primi orientamenti della giurisprudenza e degli operatori. L'Associazione Bancaria Italiana, per esempio, ha inviato a tutte le banche una circolare per spiegare come aprire un conto corrente intestato a un trustee. Nelle conservatorie dei registri immobiliari sono state eseguite trascrizioni di immobili costituiti in trust o acquistati da trustee.

Non essendoci una legge italiana che regola il trust, è necessario fare riferimento a una legge straniera, quindi i **costi** sono **sostenibili** solo in **presenza** di un **patrimonio rilevante**. E' auspicabile l'**approvazione** di una **legge** che disciplini puntualmente il trust, così da consentirne una sempre più ampia diffusione.

# Il Trust e il patto di famiglia

---

Invero, rispetto al patto di famiglia, il trust avente come scopo il passaggio generazionale dell'impresa presenta alcune positive peculiarità.

Sebbene il patto di famiglia sia un istituto introdotto nel nostro ordinamento dalla L. n.55/2006 proprio per soddisfare tale esigenza, da un lato, implica che il soggetto chiamato a gestire l'impresa (assegnatario) sia necessariamente un discendente dell'imprenditore dall'altro, implica che possa essere oggetto del patto di famiglia solo l'azienda o le partecipazioni societarie, ma non ulteriori e diversi beni.



Tali profili di criticità non appaiono, invece, sussistere nel **trust di scopo per il passaggio generazionale.**

# Il Trust di scopo

*segue*

L'imprenditore, infatti, istituendo un trust di scopo può ben individuare una persona diversa dai propri discendenti, ovvero saltare una generazione, affidando l'azienda a chi sia ritenuto più meritevole e maturo.

Il trustee, quindi viene chiamato a gestire l'impresa e anche tutti gli altri beni che possono essere conferiti in trust, affinché la ricchezza prodotta sia poi devoluta ai beneficiari discendenti dell'imprenditore.

Inoltre, l'imprenditore - disponente nell'atto costitutivo del trust potrà dettare delle linee guida per l'amministrazione dell'impresa ed istituire, altresì, una figura di controllo dell'operato del trustee, ossia il protector.



In tal modo si può, dunque, ovviare al **problema della perdita di controllo da parte dell'imprenditore**, che resta libero nella scelta del successore.

# Il Trust e la fiscalità

---

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito ufficialmente la posizione dell'amministrazione finanziaria (circolare 6 agosto 2007, n. 48, e circolare 22 gennaio 2008, n. 3). Il trasferimento dei beni dal disponente al trustee è soggetto all'imposta di donazione con aliquota proporzionale (4%, 6% o 8%) calcolata in base al grado di parentela tra il disponente e il beneficiario (si applica l'aliquota massima se il beneficiario è indeterminato), oltre alle imposte ipotecarie e catastali (2% e 1%) se vengono trasferiti beni immobili.


Sono comunque applicabili le franchigie previste per i parenti in linea retta, il coniuge, i fratelli e le sorelle e i portatori di handicap grave. Non è tassato, invece, il trasferimento dei beni dal trustee al beneficiario.



# Il Trust e la fiscalità

*segue*

A seguito della risposta a un'istanza d'interpello resa nella **Risoluzione 110/E del 23 aprile 2009**, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto **applicabile** anche al **trust**, qualora la costituzione del **vincolo di destinazione in un trust abbia ad oggetto aziende o rami di esse**, quote sociali e azioni, la norma di cui all'**articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990**



È necessario, però, il rispetto di **determinate condizioni**.

In particolare l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni si avrà, "qualora:

- 1) il trust abbia una **durata** non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo o dell'azienda;*
- 2) i **beneficiari finali** siano discendenti e/o coniuge del disponente;*
- 3) il **trust non sia discrezionale o revocabile**, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in trust;*
- 4) il **trustee prosegua l'esercizio dell'attività d'impresa o detenga il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni** dalla data del trasferimento (individuabile nell'atto segregativo dell'azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l'attività di impresa (o detenere il controllo)".*

# Il Trust e la fiscalità

---

*segue*

Sotto il profilo delle imposte sul reddito il trust, quale soggetto passivo d'imposta, è tenuto ad adempiere gli specifici obblighi previsti per i soggetti Ires, a iniziare dall'obbligo di presentare annualmente la dichiarazione dei redditi.

Inoltre il trust residente deve avere un proprio codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, anche la partita Iva.

Tutti gli adempimenti tributari del trust sono assolti dal trustee.



# Patto di famiglia

*genesis legislativa*

---

Con la **legge 14 febbraio 2006, n. 55**, in vigore dal 16 marzo 2006, sono stati introdotti nel codice civile gli articoli da **768-bis** a **768-octies**, che regolano il **patto di famiglia**, ed è stato modificato l'art. 458, in materia di patti successori.


La legge prevede espressamente la necessità che al patto vi prendano parte il **coniuge del disponente** e tutti quelli che sarebbero **legittimari** se nel momento della stipula del patto di famiglia si aprisse la sua successione (art. 768-quater, primo comma, del codice civile).

Ciò significa che il patto di famiglia può essere stipulato solo se il disponente raggiunge un **accordo con tutti i legittimari** circa il trasferimento dell'azienda (o delle partecipazioni societarie) e la liquidazione delle altre quote, in denaro o in natura.

# Patto di famiglia

*segue*

Il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie rappresenta il cuore del **patto di famiglia**. Il fine del patto è proprio quello di consentire al disponente di individuare con certezza tra i propri discendenti, **solo** i figli ed i nipoti (figli dei figli), il soggetto o i soggetti chiamati a garantire la continuità dell'impresa.



# Patto di famiglia

*segue*

- **Trasferimento immediato** della proprietà.
- Efficace subito e non alla morte del disponente.
- Il **trasferimento** dell'azienda o delle partecipazioni societarie è dunque **definitivo**, resta fuori dalla successione e non è soggetto a riduzione né a collazione.

## alternativa

- Possibilità di un **trasferimento parziale** dell'azienda o delle partecipazioni societarie.
- Utile per consentire un graduale passaggio delle consegne.

## nuda proprietà

- Inoltre, il trasferimento può avere per oggetto la **sola nuda proprietà** dell'azienda o delle partecipazioni societarie, con riserva dell'usufrutto in capo al disponente.
- Può essere importante perché consente al disponente di mantenere ancora, nelle proprie mani il controllo sull'amministrazione dell'azienda o della società.

# Patto di famiglia e fiscalità

---

L'introduzione del patto di famiglia nel nostro ordinamento ha da subito suscitato interesse, però l'applicazione concreta dipenderà soprattutto dall'evoluzione della tassazione. Nella legge che ha introdotto il patto di famiglia, gli aspetti fiscali erano stati completamente ignorati, e ciò ha ostacolato l'immediata applicazione delle nuove norme.

Una novità importante è arrivata con la **legge finanziaria** per il **2007** (legge 27 dicembre 2006, n. 296), che in seguito alla reintroduzione delle imposte sulle successioni e donazioni, ha disposto, a certe condizioni, l'**esenzione dall'imposta di successione e donazione** per i trasferimenti di aziende o rami di azienda, di quote sociali e di azioni a favore dei figli e degli altri discendenti (l'art. 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria per il 2008, ha aggiunto anche il coniuge, che però non può essere beneficiario del patto di famiglia), e ha previsto espressamente che essa **si applica anche ai trasferimenti effettuati tramite i patti di famiglia** di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile.

# Patto di famiglia e fiscalità

*segue*

Dal primo gennaio **2007**, quindi, i **trasferimenti di aziende o rami di azienda, di quote sociali e di azioni** a favore dei figli e degli altri discendenti nell'ambito dei **patti di famiglia** sono **esenti dall'imposta di donazione e successione**.

Se l'azienda comprende **beni immobili**, il trasferimento è **esente anche** dalle **imposte ipotecarie e catastali** che dovrebbero gravare su di essi.

L'esenzione si applica a tutte le aziende e a tutte le quote di partecipazione in società di persone (s.n.c., s.a.s. e società semplici), indipendentemente dal loro ammontare.

Se invece si tratta di **azioni o quote di s.r.l.** l'**esenzione** si applica solo alle **partecipazioni** che consentono al beneficiario di acquisire o integrare il **controllo** della società attraverso la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.



# Patto di famiglia e fiscalità

---

*segue*

Il **requisito del controllo della società**, nel trasferimento di azioni o quote di s.r.l al fine di beneficiare dell'esenzione, può creare qualche **problema** quando il beneficiario non è uno solo dei figli. L'eventuale suddivisione delle partecipazioni fra due o più discendenti impedirebbe a ciascuno di essi di acquisire, da solo, il controllo della società, e di conseguenza farebbe venire meno l'esenzione per tutti. L'**Agenzia delle Entrate** ha mostrato di interpretare questa norma in **modo restrittivo**.

L'unica possibilità per godere dell'esenzione è che il **pacchetto di controllo** della società sia **intestato** ai figli **in modo indiviso**, cioè essi diventino **comproprietari** dell'**intera partecipazione di controllo**, nominando poi un **rappresentante comune** nei confronti della società.

Si tratta sicuramente di una complicazione, ma sembra essere l'unica soluzione per ottenere l'esenzione quando il trasferimento avviene a favore di più soggetti.

# Patto di famiglia e fiscalità *segue*

---

Le legge prevede inoltre che il beneficiario si deve impegnare espressamente alla **prosecuzione della gestione dell'azienda**, o a mantenere il **controllo della società**, per almeno cinque anni dopo il trasferimento, a pena di decadenza dall'agevolazione.

In caso di **mancato rispetto** dell'impegno assunto, sarà **applicata l'imposta di donazione** nella misura ordinaria (**4%**), ed eventualmente le **imposte ipotecarie (2%)** e **catastali (1%)** sugli immobili, oltre alla **sanzione amministrativa** pari al trenta per cento dell'importo non versato e agli interessi di mora.

# Patto di famiglia e fiscalità

*segue*

Quanto invece alla **liquidazione dei legittimari**, l'Agenzia ha preso posizione solo all'inizio del 2008, stabilendo che la loro liquidazione deve essere tassata come trasferimento a titolo gratuito con l'aliquota dell'imposta di donazione prevista in base al rapporto di parentela tra il beneficiario del patto di famiglia e i legittimari destinatari della liquidazione.

Ciò significa che nel caso, presumibilmente assai frequente, in cui il beneficiario sia uno dei figli dell'imprenditore, e debba liquidare in denaro i propri fratelli o sorelle, si applicherà **l'imposta di donazione con l'aliquota del 6%**, con una franchigia limitata a 100 mila euro per ciascuno di essi.

opinione  
della  
dottrina


- In realtà il patto di famiglia può essere equiparato a una **donazione modale**, ciò significa che i legittimari che ricevono la liquidazione sono destinatari di una **donazione indiretta** da parte del disponente con tassazione con **l'aliquota del 4%** e soprattutto dovrebbe beneficiare della franchigia di un milione di euro per ciascuno dei legittimari

# Patto di famiglia e fiscalità *segue*

---

La **rigida** e più **onerosa interpretazione dell'Agenzia delle Entrate**, in relazione alla liquidazione dei legittimari, rappresenta senza dubbio un ostacolo al passaggio generazionale dell'impresa, che si pone in **contrasto** con lo **spirito della legge**.

Questo fa sì che risulti conveniente esaminare **soluzioni alternative** alla liquidazione dei legittimari prevista dalla legge sul patto di famiglia, in modo da **evitare** una **tassazione** che rischia, in molti casi, di essere **eccessiva**.



## Patto di famiglia e fiscalità *segue*

---

Pertanto, in merito alle possibili **soluzioni alternative** alla **liquidazione dei legittimari** (attesa l'incertezza sulle percentuali e sulle franchigie applicabili), si potrebbe pensare alla **rinuncia** come una clausola del patto di famiglia in virtù della quale le parti convengono che nulla sia dovuto ai partecipanti non assegnatari dei beni d'impresa o, in caso di **rinuncia parziale**, che questi accettino una liquidazione inferiore al valore della quota ad essi spettante sui beni medesimi.

Ovviamente ci potrebbero essere "**regolazioni testamentarie compensative** o **donazioni compensative** direttamente dai genitori ai legittimari, in modo da evitare il passaggio attraverso il beneficiario del patto di famiglia.

# La successione e la donazione

---

La legge intende favorire il **passaggio generazionale dell'impresa**, sia nell'ambito della successione, sia mediante donazione o con il nuovo strumento del “patto di famiglia” e, a certe condizioni (come abbiamo visto), anche tramite il trust.

Solo per i figli, gli altri discendenti e il coniuge, è prevista l'esenzione dall'imposta di successione per i trasferimenti di aziende o rami di azienda, di quote sociali e di azioni. Se l'azienda comprende beni immobili, il trasferimento è esente anche dalle imposte ipotecarie e catastali.

L'esenzione non si applica quindi a tutti i trasferimenti di aziende o partecipazioni sociali, ma solo in presenza di alcune condizioni espressamente indicate dalla legge.

# La successione e la donazione

---

Prima di tutto, se si tratta di azioni o quote di Srl l'esenzione si applica solo alle partecipazioni che consentono al beneficiario di acquisire o integrare il controllo della società attraverso la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Questa regola impedisce di usufruire dell'esenzione quando le azioni, o quote di Srl, sono attribuite a due o più eredi in parti uguali tra loro. E' però possibile ricorrere all'intestazione congiunta agli eredi del pacchetto azionario, o della quota di Srl (che rappresenti la maggioranza dei voti), con conseguente nomina di un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti sociali nei confronti della società. In ogni caso, per evitare problemi con il fisco, è senz'altro opportuno pianificare preventivamente la successione redigendo un testamento.

# La successione e la donazione

---

Questa limitazione non è prevista per le società di persone (s.n.c., s.a.s. e società semplici), quindi l'esenzione dalle imposte è concessa anche per le partecipazioni in società di persone che non consentono al beneficiario di acquisire la maggioranza.

Ciò è pienamente giustificato dalle peculiari caratteristiche delle società di persone, nelle quali le decisioni più importanti devono essere prese all'unanimità e pertanto risulta improprio parlare di una posizione di controllo della società.



# La successione e la donazione

---

In ogni caso l'erede deve impegnarsi espressamente a proseguire nella gestione dell'azienda o a mantenere il controllo della società per almeno cinque anni dopo il trasferimento, a pena di decadenza dall'agevolazione. A tal fine il beneficiario deve rendere un'apposita dichiarazione nella denuncia di successione.

In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto, sarà applicata l'imposta di successione nella misura ordinaria, oltre alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato e agli interessi di mora.

# la conclusione

---

La preparazione del successore (o dei successori) deve intervenire molto tempo prima rispetto all'entrata in azienda e riguarda l'educazione, le competenze, le capacità e l'esperienza di fare.

Al momento del processo di ricambio può essere, evidentemente, troppo tardi per recuperare studi ed esperienze non coltivate sino a quel momento.



Occorre, quindi, governare e pianificare con estrema serenità gli eventi, senza lasciare che il loro sopraggiungere spinga a scelte poco opportune per la continuità aziendale.